



La tutela giuridica degli animali

Cod. P25026

Sede e data: Napoli, Castel Capuano, 19 marzo 2025 (apertura lavori ore 15.00) – 21 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)

Responsabili del corso: dr.ssa Loredana Nazzicone, dr.ssa Ines Marini, dr. Fabio Di Vizio, dr. Gian Andrea Chiesi, componenti del Comitato direttivo

Esperto formatore: dr. Luigi La Battaglia

Presentazione

Una pluralità di disposizioni, di livello sovranazionale ed interno, delinea la tutela degli animali, sia con riguardo al loro benessere, sia quanto al rapporto di affezione che instaurano con le persone.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ha aggiunto un comma all'art. 9 cost., disponendo ora che la Repubblica «[t]utela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Si tratta allora di un "principio fondamentale".

Inoltre, l'art. 41 Cost. è stato modificato nei suoi commi 2 e 3, di talché ora viene meglio precisato che l'iniziativa economica privata non può svolgersi recando danno anche alla salute e all'ambiente.

Il corso, di natura interdisciplinare, si propone di rinvenire le fonti nel diritto positivo, e nella realtà le esigenze, direttamente ricollegate alla posizione degli animali nel diritto civile, penale, amministrativo e dello specifico bene costituito dal "valore di affezione" per le persone, nell'ambito del "nucleo" di affetti di cui esse si circondano, per la stessa qualità della loro vita. Si intende, dunque, riflettere se sia giunto il tempo per il diritto di modificare la visuale sugli animali come semplici res.

Dopo una ricognizione dei contenuti e delle rationes delle discipline, il corso mira ad evidenziarne la duplice portata nell'ordinamento positivo.

Da un lato, la tutela degli animali per sé stessi, per i quali ci si chiederà se possano essere intesi non più come res, ma come esseri coscienti e senzienti, cui le norme apprestano protezione nel loro stesso interesse, sulla base delle disposizioni che ne riconoscono le «esigenze fisiologiche ed etologiche» ed alla luce dei «delitti contro il sentimento per gli animali» (rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale, inserito sin dal 2004). Alcuni ordinamenti, segnatamente quelli svizzero e tedesco, si sono spinti a proclamare nei rispettivi codici che «gli animali non sono cose»: ma, in difetto di disposizioni ad hoc, anche là continuano ad applicarsi le norme sulle cose (art. 641a, comma 2, c.c. svizzero, § 90a, ultimo periodo, BGB).

Dall'altro lato, la tutela del valore di affezione verso gli animali comporta la considerazione del sentimento delle persone che con essi abbiano instaurato una relazione affettiva. Sin dalla "Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", approvata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con l. 4 novembre 2010, n. 201, nei considerando si menziona il rispetto dei «vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia» e si sottolinea il «contributo che essi forniscono alla



qualità della vita e dunque il loro valore per la società»: come la dottrina rileva, invero, gli animali sono “capaci di arricchire moralmente un’intera famiglia”.

Saranno, pertanto, passate in rassegna le situazioni di rilevanza giuridica del tema, per tracciare un quadro completo nei vari settori del diritto.

In ambito civile, saranno esaminate, così, la situazione giuridica dell’animale, sia di compagnia che appartenente alle specie selvatiche protette rientranti nel patrimonio indisponibile alla luce delle norme che li contengono: l’art. 820 c.c., che include gli animali tra i “frutti naturali”, in quanto derivanti dal parto; l’art. 923 c.c., il quale pone quali “cose suscettibili di occupazione” gli animali oggetto di caccia o di pesca; l’art. 925 c.c. sugli “animali mansuefatti”, i quali appartengono a chi se ne impossessa, se non reclamati dal proprietario.

Ancora, si esamineranno la possibilità per il giudice di dettare disposizioni in caso di separazione personale dei coniugi in presenza di animali domestici; il regime nel condominio ex art. 1138, u.c., c.c.; gli artt. 1490 ss. c.c. sulla vendita di animali e la garanzia per i vizi, valutando se l’animale sia “bene di consumo” (Cass. n. 35844/2022, n. 26770/2018, n. 22728/2018) e bene giuridico oggetto di diritti (cfr. la definizione ex art. 128, comma 2, lett. “e”, punto 3, del codice del consumo, che tra i beni pone gli “animali vivi”); la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.; l’impignorabilità degli animali ed il suo fondamento normativo.

Un tema importante da indagare è la possibile responsabilità civile per la lesione del valore di affezione e del sentimento per gli animali (negata dalla Cassazione, ma ammessa dalla giurisprudenza di merito): non sulla base del mero titolo di acquisto – perché il legame con l’animale, contrariamente a quello familiare, non potrebbe essere stimato secondo un parametro comune e socialmente tipico, essendo soggettivamente variabile in base al valore rivestito per il danneggiato – ma in ragione di indici che evidenzino il peculiare rapporto con l’animale; situazione già qualificata come interesse a copertura costituzionale ex art. 2 Cost. ed ora emersa nell’art. 9 Cost.

A fronte delle tradizionali disposizioni, gli interventi legislativi sovranazionali ed interni indicano segnali di “disagio” rispetto alla mancata affermazione del principio di riparazione integrale del pregiudizio patito, avendo ormai la S.C. (in altri ambiti) affermato che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice del merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve compiere una valutazione sul piano della prova, sia dell’aspetto interiore del danno, sia del suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (fra le altre, Cass. n. 677/2023, n. 676/2023, n. 7344/2022, n. 4878/2019; n. 23469/2018; n. 23134/2018; n. 901/2018). Paradossalmente, se non si discute di danno non patrimoniale, l’attenzione verso il rapporto con gli animali appare più scontata (si è scritto che se “abbaia, non è un affetto risarcibile” fra i danni ingiusti alla persona): ci si dovrà, in definitiva, chiedere se il sentimento umano verso l’animale di affezione emerga nel diritto vivente quale diritto inviolabile della persona, come tale risarcibile indipendentemente dalla commissione di un reato.

Per il diritto penale, saranno considerate le fattispecie degli artt. 544-bis a 544-sexies c.p., inserite nel Titolo IX-bis c.p. denominato “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” e le pronunce giurisprudenziali più importanti al riguardo.

Nonché, fra le altre: la fattispecie dell’art. 131-bis c.p., che, nell’escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, reputa l’offesa non qualificabile come di particolare



tenuità, quando l'autore ha agito con crudeltà in danno di animali; gli artt. 452-bis e 452-quater c.p., che sanzionano i reati di inquinamento e disastro ambientale, prevedendo l'aggravante del danno a specie animali o vegetali protette; l'art. 624 c.p. sul furto, per valutare l'animale rientri se nel concetto di "cosa mobile"; l'art. 727 c.p., sul reato di abbandono di animali; l'art. 19-quater disp. coord. c.p., secondo cui gli animali oggetto di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta; l'art. 18 l. 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario, per valutare se il favor familiae porti ad ammettere il detenuto a ricevere la visita del proprio animale domestico.

Riguardo all'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna selvatica, vanno rammentate le norme, sin dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157, con i numerosi aggiornamenti (sino al d.l. 16 settembre 2024, n. 131), e dalla direttiva 2009/147/CE, con le relative sentenze del giudice delle leggi (Corte cost., sentt. n. 69/2022, 114/2022, 126/2022, 254/2022), al fine di comprendere come si atteggi il controllo e il contenimento della fauna selvatica, astretto tra "tutela dell'ambiente" e "tutela degli animali", in una prospettiva ancora antropocentrica.

Nel diritto amministrativo e della regolamentazione delle attività private, il regime giuridico diviene ancora più complesso, riguardando molteplici previsioni: il no animal testing, ossia il divieto ai prodotti cosmetici di essere testati sugli animali (Regolamento Ce n. 655/13); le norme sull'utilizzo degli animali, in particolare equidi o altri ungulati, nell'ambito di manifestazioni pubbliche sportive o per pubblico divertimento, come le attività circensi; il controllo del randagismo, anche nel rapporto tra competenze statali e legislazione regionale, con la regolamentazione del servizio di attività di ricovero e cura; il divieto, contenuto in molti regolamenti comunali, di utilizzo di animali come premio per le vincite ai giochi, al fine di prevenire l'abbandono di animali acquistati non in base ad una scelta consapevole e meditata, ma per effetto di una vincita occasionale; la posizione delle associazioni nel controllo del randagismo e nella gestione degli animali di affezione per l'affidamento di servizi di gestione di canili.

È di qualche tempo fa la notizia di una start up americana, costituita al fine di riportare in vita il "mammut lanoso", dopo averne sequenziato il DNA dal materiale genetico estratto in Siberia, a cinquemila anni dalla sua estinzione, progetto peraltro condiviso anche da gruppi di ricerca giapponesi, russi e cinesi. Donde il nuovissimo problema, che in futuro si porrà, della condizione degli animali c.d. de-estinti, quali esseri senzienti coinvolti in sperimentazioni scientifiche dall'esito incerto. Insomma, occorre riflettere se Tiere sind keine sachen e si possa parlare, come fa qualche interprete, di «insostenibile patrimonializzazione dell'essere».

PROGRAMMA

Mercoledì 19 marzo 2025
Sessione unica pomeridiana

ore 15,00

Presentazione del corso

a cura dei Responsabili scientifici e dell'esperto formatore



- ore 15,15 Relazione a due voci: ***Principii e funzioni della tutela degli animali nel contesto costituzionale e sovranazionale***
Prof.ssa Marina Castellaneta, ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Bari
Prof.ssa Elena Vivaldi, associato di diritto costituzionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- ore 16,45 ***Profili giuridici dell'allevamento e della sperimentazione sugli animali***
Prof. Giovanni Martini, associato di diritto amministrativo nell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
- ore 17,30 **Dibattito**
- ore 18,00 **Sospensione dei lavori**

Giovedì 20 marzo 2025
Sessione mattutina

- ore 9,10 ***Animali e diritto penale: il “nuovo” titolo IX-bis del c.p.***
Cons. Vincenzo Galati, consigliere della Corte di cassazione
- Ore 9,50 ***Animali e diritto penale: la legislazione speciale***
Dr.ssa Diana Russo, magistrato addetto al Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari giuridici e legali)
- ore 10,30 **Dibattito**
- ore 10,45 **Pausa**
- ore 11,10 ***La regolamentazione amministrativa della fauna selvatica***
Cons. Pierluigi Tonnara, Referendario del TAR Lazio
- ore 12,00 ***Animali, diritto di proprietà e condominio negli edifici***
Prof.ssa Giorgia Anna Parini, associato di diritto privato nell'Università di Verona
- ore 12,45 **Dibattito**
- ore 13,00 **Sospensione dei lavori**



Giovedì 20 marzo 2025
Sessione pomeridiana

- ore 14,15 *Animali e responsabilità civile: la fattispecie dell'art. 2052 c.c.*
Cons. Giuseppe Gustavo Infantini, consigliere della Corte d'appello di Napoli
- ore 15,00 *Animali e responsabilità civile: i danni da fauna selvatica*
Prof. Umberto Izzo, associato di diritto privato nell'Università di Trento
- ore 15,45 **Dibattito**
- ore 16,00 *Animali e responsabilità civile: il danno da perdita dell'animale di affezione*
Prof.ssa Diana Valentina Cerini, ordinario di diritto privato comparato nell'Università di Milano-Bicocca
- ore 16,45 **Dibattito**
- ore 17,00 **Sospensione dei lavori**

Venerdì 21 marzo 2025
Sessione unica mattutina

- ore 9,15 *Animali e regolamentazione della crisi familiare*
Dr. Valerio Guidarelli, giudice del Tribunale di Ancona
- ore 10,00 *Animali e contratti*
Prof. Luciano Olivero, associato di diritto civile nell'Università di Torino
- ore 10,45 **Pausa**
- ore 11,15 Dialogo a due voci: *Gli animali nell'orizzonte del diritto: oggettività, soggettività o tertium genus?*
Cons. Giuseppe Cricenti, consigliere della Corte di cassazione
Prof. Giuseppe Spoto, associato nell'Università di Roma 3
- ore 12,30 **Dibattito sui temi affrontati**
- ore 13,00 **Chiusura dei lavori**